

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005

Cerchiamo di comprendere cosa significa e cosa intende la Legge per Previdenza Complementare:

La Previdenza Complementare è un insieme di **forme pensionistiche complementari** finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa (alla pensione INPS), autorizzate e sottoposte a vigilanza da parte di una Autorità Pubblica.

Le **forme pensionistiche complementari** sono:

1. Fondi pensione negoziali (cioè previsti dai CCNL)
2. Fondi pensione aperti (Assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali)
3. Fondi pensione istituiti prima del 15/11/1992

Soggetti interessati:

Sono interessati alla riforma della Previdenza complementare introdotti dal D.Lgs. 252/2005 i cui effetti sono stati anticipati al 1° gennaio 2007 dalla Finanziaria (Legge 296/2006)

- **Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato**
- **Lavoratori autonomi**

Ogni lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) maturando (**quindi la sola quota che matura dal 1/01/2007**) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il proprio Datore di Lavoro.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Ente Previdenziale obbligatorio dal 29/04/1993

(lavoratori che hanno iniziato la loro attività lavorativa dopo il 29/04/1993)

1. **Entro il 30/06/2007** per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 1° gennaio 2007, ogni lavoratore dipendente potrà scegliere con **modalità esplicita**
 - Destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
 - Mantenere il TFR presso il proprio Datore di Lavoro

Il dipendente che opta per destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare deve farlo attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio Datore di Lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare scelta.

Nel caso il lavoratore dipendente che risulta in servizio al 1° gennaio 2007, **non esprima entro il 30/06/2007** o entro 6 mesi dalla sua assunzione se avvenuta dopo il 1° gennaio 2007 la propria scelta, **modalità tacite**, il Datore di Lavoro trasferirà il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL, da accordi aziendali o territoriali; nel caso vi siano più forme pensionistiche collettive il TFR verrà trasferito alla forma individuata con accordo aziendale o in mancanza alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva, il Datore di Lavoro trasferisce il TFR maturando ad una forma pensionistica istituita presso l'INPS.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un Ente Previdenziale obbligatorio prima del 29/04/1993

(lavoratori che hanno iniziato la loro attività lavorativa prima del 29/04/1993)

Anche questi lavoratori devono effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando negli **stessi termini** e con le **medesime modalità, esplicite e tacite**, già descritte per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dal 29/04/1993.

In virtù di una maggiore anzianità lavorativa è prevista loro la possibilità, se già iscritti ad una forma pensionistica complementare, di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza e mantenere presso il Datore di Lavoro la residua quota di TFR.

Effetti:

- La destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare **determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta senza possibilità di revoca**, mentre la scelta di mantenere il TFR presso il Datore di Lavoro può in ogni momento essere revocata per l'adesione ad una qualsiasi delle forme di previdenza complementare.
- L'iscritto potrà trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nel caso di cambiamento di attività lavorativa o, dopo due anni, nel caso di scelta volontaria.
- L'iscritto che prima del pensionamento perda i requisiti di partecipazione potrà richiedere il riscatto della posizione o mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo senza alcuna contribuzione.
- Dal 1° gennaio 2007 **un lavoratore avrà diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria (INPS) e con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.**
- Il lavoratore potrà scegliere di percepire la prestazione pensionistica parte in capitale, massimo il 50% e parte in rendita o interamente in rendita.
- Il lavoratore può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della propria posizione, l'importo della pensione sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (ad oggi € 381,72).
- Il lavoratore può **richiedere in qualsiasi momento l'anticipazione, fino al 75%**, della posizione individuale maturata **per sostenere spese sanitarie** conseguenti a gravissime condizioni sanitarie sue, del coniuge o dei figli.
- Il lavoratore **dopo 8 anni di iscrizione** ad un fondo può richiedere l'anticipazione, **fino al 75%**, della posizione individuale maturata **per l'acquisto e la ristrutturazione** della propria abitazione e per quella dei figli.
- Il lavoratore **dopo 8 anni di iscrizione** ad un fondo può richiedere l'anticipazione, **fino al 30%**, della posizione individuale maturata **per qualsiasi esigenza personale.**

Conclusioni:

La Legge sulla riforma della previdenza complementare nella sua globalità può ritenersi una buona norma con degli obiettivi sicuramente validi ma sono da verificare alcuni PRO E CONTRO del TFR ai fondi:

- **Rivalutazione del TFR:**
il TFR trattenuto in azienda ha una rivalutazione certa, calcolata con le regole dell'art. 2120 del Codice Civile ed ha lo scopo di seguire l'andamento dell'inflazione registrata dall'ISTAT.

Gli importi gestiti dai fondi pensione hanno una rivalutazione più incerta in quanto è basata sull'andamento gestionale del fondo, può essere più alta ma anche più bassa, siamo quindi in presenza di un rischio dato dall'andamento di mercato.

In caso di conferimento tacito i fondi devono garantire la restituzione del capitale comparabile al tasso di rivalutazione del TFR.

- **Anticipazioni del TFR:**

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere delle anticipazioni sul TFR, fino al 70%, secondo regole indicate dalla Legge o dai contratti collettivi, nella quotidianità si riscontra da parte di alcuni Datori di Lavoro a riconoscere anticipazioni per motivi diversi rispetto a quelli indicati dalla normativa.

Per gli aderenti alla previdenza complementare la Legge prevede una misura più ampia, fino al 75%, dell'anticipazione ed una tassazione IRPEF più bassa, 15%, invece per il TFR il sistema di tassazione attuale prevede l'applicazione di aliquote progressive, attualmente la più bassa è del 23%.

- **Disponibilità:**

Con il TFR mantenuto in azienda il lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, ha la piena disponibilità di tutto il TFR maturato.

Con l'adesione alla previdenza complementare l'importo maturato è bloccato fino al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento e la sua disponibilità è descritta nel quinto punto del gli "effetti".

Per finire una raccomandazione a tutti i lavoratori che sono interessati al passaggio ad una forma di previdenza complementare, prima dell'adesione a qualsiasi Fondo farsi consegnare un regolamento o un contratto e leggere attentamente tutti i punti in modo particolare tutto ciò che riguarda eventuali costi per la gestione del fondo.

Distinti saluti.